

## LE TARIFFE

Tutti i servizi e le forniture sono servizi onerosi e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

Le tariffe tengono conto dei costi di effettuazione dei servizi e variano in relazione alla tipologia di sepoltura, alla posizione della sepoltura, ad esempio:

- la tumulazione in colombario ha tariffa maggiore della tumulazione in ossario/cinerario
- la concessione dei colombari ha di norma tariffa maggiore nelle file centrali in altezza
- il versamento dei resti ossei/ceneri in ossario comune è gratuito, mentre è a pagamento la dispersione delle ceneri nel Giardino della Memoria.

Le tariffe sono rivalutate periodicamente dalla Giunta Comunale.

In caso di indigenza, appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, in caso di defunti per i quali non venga richiesto il servizio funebre e non esistano parenti e/o affini, oppure gli stessi siano nelle predette condizioni, il Comune provvede all'erogazione di alcuni servizi gratuiti.

Le tariffe previste sono affisse presso gli Uffici del Settore e indicate sul sito web del Comune di Novi di Modena.

## COMPORAMENTI DA TENERE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI

1) Il Cimitero, quale luogo della memoria e di custodia delle spoglie mortali dei defunti, è soggetto al rispetto da parte dei visitatori e di quanti a qualsiasi titolo ne utilizzino i servizi o vi prestino la loro opera.

2) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del medesimo ed in particolare:

- tenere un comportamento chiasoso o irrispettoso del luogo e/o dei defunti e loro familiari;
- entrare con mezzi non autorizzati;
- entrare con animali, ad eccezione di quelli di affezione, come specificato al successivo punto 4);
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, i giardini, sedere sui tumuli, imbrattare le lapidi o i muri;
- richiedere oboli a qualunque titolo, disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio previo assenso dei familiari che siano direttamente interessati;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
- commerciare oggetti di decorazione fra privati, svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata o qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.

3) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

4) È consentito l'ingresso agli animali d'affezione. I cani dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e, se necessario in base alle loro caratteristiche etologiche o comportamentali, muniti di idonea museruola, gli altri animali di piccola taglia, dovranno essere condotti in apposito trasportino o in braccio. È fatto obbligo di raccogliere le deiezioni e, in ogni caso, di custodire gli animali in modo che non rechino alcun disturbo, danno e che sporchino le tombe e gli spazi comuni.

5) Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

6) Gli orari di apertura sono affissi agli ingressi di ciascun cimitero e sono consultabili sul sito internet del Comune di Novi di Modena. È vietato trattenersi all'interno dei cimiteri oltre l'orario di apertura.

7) Nelle giornate e fasce orarie appositamente dedicate è consentito l'ingresso con mezzo proprio, per le persone con difficoltà motorie che ne abbiano chiesto l'autorizzazione.

8) Nelle giornate e fasce orarie appositamente dedicate è consentito l'ingresso degli operatori professionali e alle ditte private (marmisti, fiorai, imprese di pulizia, ecc.) che eseguono lavorazioni o servizi su incarico degli utenti privati.



COMUNE DI NOVI DI MODENA  
PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFFICIO DEMOGRAFICO

# CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI



**Ufficio Polizia Mortuaria del Comune di Novi di Modena**  
Viale Vittorio Veneto n. 16 Tel. 0596789111

Ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali:  
**Dugoni scrl**

sede legale sede di riferimento Modena - Cimitero di S.Cataldo  
dal 01/11/2019 al 31/10/2022

*Tutte le informazioni aggiornate sono reperibili  
sul sito internet del comune all'indirizzo  
[www.comune.novi.mo.it/aree-tematiche/cimiteri-polizia-mortuaria](http://www.comune.novi.mo.it/aree-tematiche/cimiteri-polizia-mortuaria)*

La mail dell'ufficio è: [demografici@comune.novi.mo.it](mailto:demografici@comune.novi.mo.it)

## COSA FARE IN CASO DI LUTTO

La denuncia di morte dev'essere effettuata entro 24 ore dal decesso presso l'Ufficio Stato Civile da:

- persona incaricata dell'Ospedale o Casa di Cura, in caso di decesso presso una di queste strutture;
- da un familiare del defunto o suo incaricato se il decesso è avvenuto presso l'abitazione.

Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le Imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari.

Per la denuncia, occorre produrre all'Ufficiale di Stato Civile:

- denuncia di morte (autocertificazione di familiare o incaricato dagli aventi causa);
- scheda ISTAT (compilata dopo le 15 ore dal decesso dal medico di base);
- certificato medico-necroscopico (compilato entro le 30 ore dal decesso dal medico legale);
- in caso di morte accidentale o sospetta, autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il seppellimento può avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Dopo aver presentato la denuncia di morte, è possibile scegliere la forma di sepoltura della persona deceduta e fissare la data e l'ora del funerale e del trasporto in Cimitero cittadino o fuori Comune. A tali incombenze può provvedere direttamente un parente o un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre, appositamente delegata.

Il Comune di Modena considera lo svolgimento dei funerali servizio pubblico essenziale, da effettuarsi pertanto anche in caso di sciopero.

Gli orari della cerimonia funebre dovranno essere stabiliti in modo da rispettare il "Regolamento comunale in materia Polizia Mortuaria" nonché la specifica ordinanza sindacale n. 32 protocollo 1214 del 08 febbraio 2007, di seguito riportata negli elementi fondamentali:

1. Nelle domeniche e nelle festività religiose e civili non saranno consentiti funerali. Nel caso di due festività consecutive il funerale si potrà alternativamente svolgere, a seconda del tipo e rilevanza della festività, nella prima o seconda festività.
2. Le salme dovranno pervenire al cimitero dopo l'orario di apertura ed almeno una ora prima dell'orario di chiusura vigente. In caso di ritardo superiore a 15 minuti ed inferiore a 30 minuti oppure superiore a 30 minuti - se tecnicamente possibile - si darà corso ugualmente alla sepoltura con una maggiorazione rispettivamente del 30% e del 100% sulle ordinarie tariffe, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.
3. Nei cortei funebri è informata la Polizia Amministrativa Locale affinché, qualora se ne ravvisasse la necessità, possa essere presente almeno un addetto.
4. Il giorno e l'ora del funerale nonché il percorso da seguire è proposta dalle persone interessate ed è confermato e/o modificato dal Responsabile dei Servizi Demografici del Comune. Sarà cura dello stesso tempestivamente informare il richiedente e la Polizia Amministrativa Locale della autorizzazione concessa. In caso di pluralità di funerali la precedenza verrà data alla comunicazione per prima pervenuta. È fatto divieto fissare date, orari e modalità di cerimonie funebri, sia da parte dei privati che da parte delle agenzie, senza prima avere contattato ed avere avuto il necessario consenso, come descritto al punto "modalità operative".
5. Il percorso del funerale dovrà seguire la via più breve o più sicura, nel rispetto delle norme di circolazione stabilite dal Codice della Strada, evitando - per quanto possibile - le vie di maggior traffico. È autorizzabile l'accesso del corteo in corso Marconi provenendo da via Provinciale Mantova pur in presenza di senso vietato; durante il transito è disposta la sospensione della circolazione per i veicoli a motore ad eccezione del veicolo adibito a carro funebre e gli utenti saranno tenuti ad osservare le segnalazioni manuali della Polizia Amministrativa Locale nonché eventuale segnaletica temporanea specificamente apposta. Il percorso del trasporto funebre avente lo scopo di toccare luoghi particolarmente cari all'estinto o rendergli particolari onori, dovrà essere esplicitamente richiesto ed autorizzato.
6. Modalità operative:
  - domanda di funerale su apposito modulo, con obbligatoria specificazione di tutti gli elementi richiesti, sottoscritta o da un familiare oppure dall'Agenzia funebre, inviata via fax o consegnata direttamente all'Ufficio dei Servizi Demografici;
  - conferma dei dati del funerale e del tragitto da parte dell'Ufficio Anagrafe;

- risposta via fax o mail all'Agenzia funebre nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla richiesta.
- contestuale comunicazione via fax o mail della avvenuta autorizzazione all'Unità territoriale della Polizia Amministrativa Locale.  
Nel caso di ipotizzata speciale partecipazione di persone formalmente evi denziata, la Polizia Amministrativa Locale adotterà gli opportuni provvedimenti inerenti la circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

7. Eventuali deroghe al percorso indicato possono essere adottate esclusivamente con provvedimento espresso della Polizia Amministrativa Locale.

8. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza determinerà per ciascuno dei trasgressori, senza vincolo di solidarietà, e previa contestazione dell'addebito, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n 267, e secondo i principi fissati in via generale dalla legge 24/11/1981 n 689, con la seguente graduazione, considerando il reiterarsi del comportamento nell'arco temporale di un biennio dall'ultimo accadimento:

a) prima violazione della norma: sanzione da	€ 25,00 a € 50,00
b) ulteriori violazioni nel biennio: seconda violazione da	€ 50,00 a € 300,00
terza violazione da	€ 75,00 a € 450,00
ulteriore violazione da	€ 100,00 a € 500,00

## LA CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI, TOMBE DI FAMIGLIA

La concessione attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area lasciando integra la titolarità al comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

La concessione di loculi e ossari/cinerari viene fatta direttamente ai richiedenti aventi titolo, di norma al momento del decesso, esumazione, estumulazione, cremazione dei resti. Per l'assegnazione in concessione delle tombe di famiglia viene effettuato un apposito bando pubblico. La concessione può essere richiesta da uno o più soggetti.

In caso di più soggetti contitolari della concessione, ferma restando la responsabilità solidale per gli obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, possono essere indicati gli spazi attribuiti a ciascuno per la sepoltura all'interno della tomba.

Il "Concessionario" è colui al quale è intestata la concessione per la tomba di famiglia ed è il fondatore del sepolcro. A lui spetta di diritto la sepoltura nella tomba e quella di individuare i soggetti che ne hanno il diritto d'uso, cioè il diritto di essere sepolti nella tomba. Alla morte del concessionario, gli eredi sono tenuti ad effettuare il "subentro" cioè ad intestarsi la concessione; qualora il subentro non venga effettuato, non sarà possibile effettuare nuove operazioni cimiteriali (sepulture, trasferimento di resti, manutenzioni, ecc.). Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ad eccezione di quelle perpetue già rilasciate. La durata delle concessioni è la seguente:

- a) 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepulture per famiglie e collettività;
- b) 30 - 50 - 60 anni per le cellette in relazione alla tipologia di resti che accolgono;
- c) 30 anni per loculi a un posto salma;

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione dei cadaveri, resti, ossa o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Alla scadenza non è possibile il rilascio di nuova concessione agli aventi titolo che ne facciano richiesta.

Presso tutti i Cimiteri e per tutte le forme di sepoltura, ad eccezione della inumazione, è possibile attivare l'illuminazione votiva sia contestualmente alla concessione che successivamente mediante esplicita richiesta,

È inoltre possibile chiedere l'affrancamento del canone della luce votiva, pagando l'intera somma dovuta in unica soluzione. Infine in qualsiasi momento è possibile chiedere il distacco della luce votiva, che decorrerà comunque dal 01 gennaio dell'anno successivo alla richiesta.